

Tribunale di Brescia, III sezione penale, composizione monocratica (Dr.Bonamartini), sentenza nr. 1345 del 01.04.2019

Truffa contrattuale – intestazione del conto corrente – ascrivibilità, a titolo di concorso, del reato - sufficienza

La sola intestazione di un conto corrente (PostePay) sul quale venga effettuato un bonifico dalla persona offesa per una finta locazione di un immobile è circostanza sufficiente (soprattutto in mancanza di ulteriori elementi o allegazioni relative ad uno smarrimento/furto dei documenti d'identità) per l'integrazione del reato di truffa contrattuale e, soprattutto, per imputarne l'ascrivibilità, a titolo di concorso, al soggetto titolare del conto corrente.

[Nel caso di specie, l'imputato era accusato di aver truffato la persona offesa, ottenendo il pagamento di un affitto per un immobile non nella sua disponibilità. Nella vicenda, il contributo dell'imputato era costituito dalla titolarità del conto *PostePay*.

Il Tribunale di Brescia riteneva che la mera intestazione del conto corrente fosse elemento sufficiente per un'affermazione di penale responsabilità, quanto a meno a titolo di concorso; ciò soprattutto, come sopra detto, in difetto di elementi attestanti un furto/smarrimento dei documenti.

Si segnala la differente pronuncia emessa dal Tribunale di Brescia, II sezione penale, nel dicembre 2018, in un altro procedimento avente ad oggetto la medesima imputazione, lo stesso imputato e fatti di reato molto simili (quasi identici per *modus operandi*) a quelli di specie. In allora, veniva emessa sentenza di assoluzione. Invero, la riconosciuta esistenza di un contributo causale non era ritenuta sufficiente per la penale affermazione di responsabilità, stante la ritenuta mancanza, in capo all'imputato, del necessario elemento soggettivo]